

N. 4/21

Accordo Zanolla Adriano



TRIBUNALE DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da **Zanolla Adriano** in data 3.5.21, come da ultimo modificata e integrata in data 21.6.21 (a seguito dei rilevati del GD in data 13.5.21), con sottoscrizione anche da parte del figlio [REDACTED] ex art. 8, c. 2 legge 3/12, a conferma dell'impegno economico assunto e di cui *infra*;

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi in data 21.4.21, come da ultimo modificata e integrata in data 18.6.21;

- **ritenuta** la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo il ricorrente residente in [REDACTED] (Vr);

ritenuto che:

- l'accordo sia stato depositato da soggetto non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (invero il ricorrente è lavoratore dipendente della ditta [REDACTED] srl);
- in particolare, che nel caso in questione l'accordo debba ritenersi presentato da debitore qualificabile quale "consumatore". Invero, tutti i debiti dello Zanolla - ivi compresi quelli di cui deve rispondere in solido con l'ASD [REDACTED] ex art 38 cc - sono stati contratti agendo per scopi estranei all'attività lavorativa e professionale (di lavoratore dipendente) svolta dal debitore;
- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. a) L. n.3/2012. Invero il ricorrente è titolare di reddito da lavoro dipendente per euro 1.970,00 mensili, di modesti depositi su conto corrente e di somme accantonate presso un Fondo [REDACTED] con valore di riscatto di euro 30.084,83 di fatto esigibile solo al momento

del pensionamento (come emerso a seguito della missiva del legale di [REDACTED] in data 9.6.21: doc. 66) e con tali risorse deve far fronte all'esborso mensile di euro 1.334,30 per il mantenimento proprio e della moglie a carico e al pagamento della rata di mutuo (in regolare ammortamento) di euro 611,00 mensili. E' perciò del tutto evidente che lo stesso non è in grado di far fronte anche agli ulteriori debiti verso un legale, verso Agenzia delle Entrate in proprio nonchè in qualità di ex presidente della ASD [REDACTED], verso tale associazione sportiva per spese legali e verso [REDACTED] per euro 75.073,79 complessivi (come verificato anche dal gestore della crisi);

- la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, e 9 L. n.3/2012;

rilevato che:

- il debitore ha indicato l'elenco dei creditori e ha depositato la documentazione richiesta dalla legge;
- che il piano, della durata di 60 mesi e come da prospetto degli importi aggiornati al 28.9.21 in calce alla attestazione finale di fattibilità del gestore della crisi in pari data, prevede:
 - 1) la prosecuzione del pagamento del mutuo relativo alla casa di abitazione, con rata mensile di euro 611,00, secondo le condizioni contrattuali e le tempistiche pattuite originariamente con la banca mutuante [REDACTED] (rapporto oggi ceduto a [REDACTED]);
 - 2) il pagamento integrale delle prededuzioni (compenso dell'OCC, il cui importo è stato indicato), entro 2 mesi dall'omologa;
 - 3) il pagamento integrale, entro 2 mesi dall'omologa, dei creditori privilegiati avv. [REDACTED] e Agenzia delle Entrate riscossione (per debiti personali del ricorrente);
 - 4) il pagamento integrale, entro un anno dall'omologa, di Agenzia delle Entrate riscossione per debiti in solido ex art 38 cc riferibili all'ASD [REDACTED] (ciò da parte della stessa ASD [REDACTED], come da accordo transattivo con il ricorrente);
 - 5) il pagamento parziale, entro 2 mesi dall'omologa, dei creditori chirografari suddivisi in 3 classi come segue:
 - Classe a): ASD [REDACTED] (per adempimento transazione) al 100%;

- Classe b): ADS [redacted] (per spese legali di soccombenza all'esito del giudizio di primo grado n. [redacted] rg dinanzi al Tribunale di Verona) nella misura del 30%;

- Classe c): tutti gli altri creditori chirografari ([redacted] per n. 2 finanziamenti; Agenzia delle Entrate riscossione) nella misura del 15%;

6) la restituzione in 60 mesi del finanziamento erogato al ricorrente da [redacted], su richiesta e per conto di Fondazione [redacted] ai sensi dell'art. 8, comma 3bis Legge 3/12;

ritenuto:

- che la previsione di prosecuzione del pagamento del mutuo secondo le ordinarie scadenze contrattuali sia corretta, in quanto espressamente consentita dal disposto dell'art. 8, c. 1 ter legge 3/12, posto che nella fattispecie l'accordo è stato presentato da un soggetto sovraindebitato qualificabile quale consumatore (per quanto sopra evidenziato) e che si tratta di mutuo in regolare ammortamento relativo all'abitazione principale del ricorrente e garantito da ipoteca iscritta sull'immobile;
- che la suddivisione dei creditori in classi sia avvenuta secondo modalità corrette, per le ragioni già indicate nel decreto di apertura della procedura del 24.6.21 (da intendersi qui integralmente richiamate).

ritenuto:

- che il piano non presenti criticità sotto il profilo della fattibilità giuridica ed economica.

Invero, come verificato dal gestore della crisi e da questi attestato sia nella nota informativa del 14.7.21, sia nella relazione finale del 28.9.21:

- a) con delibera del 29.6.21 [redacted] ha effettivamente autorizzato il finanziamento di euro 30.000,00, richiesto e garantito al 100% da Fondazione [redacted] a favore del ricorrente. Con tale somma, come previsto nel piano, potrà procedersi nei tempi sopra indicati all'integrale pagamento delle prededuzioni (entro 2 mesi dall'omologa) e di tutti i creditori concorsuali (entro il 31.12.21 il credito di euro 6.150,54 da transazione della ASD [redacted] entro 2 mesi dall'omologa i crediti privilegiati e gli altri crediti chirografari nella percentuale prevista). Il fatto che il finanziamento sia erogato a favore del ricorrente direttamente dalla banca con garanzia al 100% di Fondazione [redacted] anziché da parte di quest'ultima dopo avere ottenuto la provvista dalla banca – come condivisibilmente sostenuto dal gestore

della crisi nella attestazione finale del 28.9.21 – non può comportare il fatto che si tratti di contribuzione diversa da quella prevista dall'art. 8, comma 3bis ultima parte legge 3/12. Invero il predetto finanziamento bancario è stato erogato da [REDACTED] su espressa richiesta (e quindi per conto) della Fondazione [REDACTED] garante della restituzione, allo specifico scopo di contribuire al piano di risanamento dei debiti del ricorrente, quindi in piena coerenza con la finalità perseguita dalla predetta norma. Pertanto, la diretta erogazione delle somme da parte della banca (e, peraltro, direttamente a favore dei creditori come da proposta, una volta intervenuta l'omologa) costituisce alternativa modalità esecutiva ed attuativa di un finanziamento che, nella sostanza, risulta erogato da Fondazione [REDACTED] a favore del ricorrente. E, sempre ai sensi dell'art. 8, comma 3bis legge 3/12, la somma finanziata sarà restituita alla banca finanziatrice per conto di Fondazione [REDACTED] in 60 rate, con esborso mensile di euro 539,06, a partire dal 31.10.21;

- b) per dare esecuzione al piano sono necessarie risorse per euro 611,00 mensili sin dall'omologa (per continuare a pagare la rata di mutuo) e, a partire dal 31.10.21, ulteriori risorse per euro 539,06 mensili per far fronte alla restituzione del prestito bancario che sarà utilizzato per pagare i creditori come da proposta (il tutto per complessivi euro 1.150,06, dal 31.10.21). Al netto dell'importo di euro 1.334,30 necessario per il mantenimento, il ricorrente – percettore di un reddito di euro 1.970,00 mensili - già al momento dell'omologa avrà a disposizione l'importo di euro 635,70 mensili quale quota residua del suo stipendio, che potrà destinare al pagamento della rata di mutuo di euro 611,00 mensili. [REDACTED] figlio del ricorrente, si è impegnato a mettere a disposizione la somma di euro 539,06 mensili per 60 mesi, da destinare proprio alla restituzione del finanziamento erogato dalla banca per conto di Fondazione [REDACTED]. E, a tal fine, ha sottoscritto personalmente anche la proposta, come da ultimo modificata. [REDACTED], che vive con i genitori (e non deve quindi sostenere costi di alloggio), è percettore di uno stipendio mensile da lavoro dipendente di euro 1.300,00 (per 13 mensilità), sicché deve ritenersi che, al netto di quanto necessario per il suo mantenimento, lo stesso sarà effettivamente in grado di mettere a disposizione la suddetta somma mensile di euro 539,06. Pertanto, deve ritenersi che il ricorrente, grazie anche al contributo economico del figlio firmatario della proposta, sia effettivamente in grado di mettere a disposizione dei creditori l'intera provvista mensile necessaria per far fronte sia al debito ex mutuo, sia all'esecuzione del piano come da proposta;

- c) è rispettato l'ordine delle prelazioni anche rispetto alle tempistiche dei pagamenti,
- d) il piano consente la soddisfazione dei creditori chirografari in misura senz'altro considerevole (almeno il 15%), sicché deve ritenersi che possa essere conseguita la c.d. causa concreta dell'accordo;

- che, allo stato, non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori;

verificato che:

- la proposta di accordo e il decreto di apertura della procedura del 24.6.2021 sono stati ritualmente comunicati ai creditori dal gestore della crisi, con le modalità e nel rispetto del termine fissato dal giudice (tutte le comunicazioni sono state effettuate il 9.7.2021, quindi entro il termine del 12.7.2021 fissato con il decreto del 24.6.2021);
- che, a cura del gestore della crisi, si è provveduto alla pubblicità di cui all'art 10, c. 2 lett. A) legge 3/12 in data 17.12.2020;

rilevato che:

- all'esito del voto il gestore della crisi ha inviato, a mezzo Pec in data 15.9.2021, a tutti i creditori la relazione sul voto di cui all'art. 12, c. 1 legge 3/12, con espresso avvertimento circa la possibilità di formulare contestazioni nel termine di 10 giorni dalla comunicazione;
- che entro il termine di 10 giorni di cui all'art. 12 legge 3/12 non sono state proposte contestazioni avverso il piano;
- che in data 28.9.21 il gestore della crisi ha quindi trasmesso a questo Giudice la relazione sul voto, unitamente all'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;
- che dalla suddetta relazione e dalla documentazione ad essa allegata risulta che l'accordo ha ricevuto l'assenso (per silenzio assenso, posto che nessun creditore ha votato in modo espresso la proposta), entro il termine per esprimere il voto (13.9.21), del 100% dei creditori ammessi al voto, sicché lo stesso deve ritenersi approvato ai sensi dell'art. 11, c. 2 legge 3/12;

ritenuto:

- quindi, che sussistano tutti i presupposti richiesti dall'art. 12, c. 2 legge 3/12 per l'omologa dell'accordo;
- che debbano essere adottate adeguate forme di vigilanza circa l'esatta esecuzione dell'accordo, ai fini della eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli art. 11,

c. 5 legge 3/12 e per garantire ai creditori l'informativa di cui all'art. 13, c. 2 legge 3/12

P.Q.M.

Visto l'art. 12, c. 2 legge 3/12

omologa l'accordo ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti proposto da **Zanolla Adriano**, nato ad [REDACTED] (Vr) il 1.6.1964 ed ivi residente in via [REDACTED] n. [REDACTED] (cod.fisc. [REDACTED]), con sottoscrizione anche di Zanolla [REDACTED];

visto l'art. 13, c. 2 legge 3/12, dispone che il gestore della crisi avv. Federica Franchini risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità rilevata; con cadenza semestrale (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal corrente anno 2021) lo stesso gestore della crisi relazionerà al Tribunale in merito all'esecuzione dell'accordo, specificando i pagamenti intervenuti ed evidenziando gli eventuali inadempimenti del ricorrente rispetto agli obblighi assunti ovvero il compimento di atti in frode ai creditori da parte dello stesso. La relazione unitamente agli eventuali allegati, una volta vistata dal Giudice, sarà poi comunicata al ricorrente, all'OCC ed ai creditori a cura dello stesso gestore della crisi;

visti gli art. 12, c. 2 e 10, c. 2 legge 3/12, dispone che, a cura del gestore della crisi, **copia dell'accordo e del presente provvedimento** sia pubblicata sul sito web del Tribunale di Verona e sul sito internet "ilcaso.it" (documentando l'avvenuta pubblicità nella prima relazione semestrale al Tribunale). Il tutto previa cancellazione dei seguenti dati sensibili o riservati: a) nominativi di soggetti diversi dal ricorrente, dal giudice e dal gestore della crisi; b) indirizzo di residenza del ricorrente.

visto l'art. 12, c. 3 legge 3/12, dà atto che l'accordo omologato con il presente decreto è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2 legge 3/12. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Verona, 4.10.2021

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca